

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 10 marzo 2022

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Commissioni Riunite (III e IV) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

Giovedì 10 marzo 2022. — Presidenza del presidente della IV Commissione, [Gianluca RIZZO](#). – Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano, e il sottosegretario di Stato alla Difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

[Gianluca RIZZO](#), *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

C. 3491 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo scorso.

[Gianluca RIZZO](#), *presidente*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della I Commissione sul testo iniziale.

Comunica, quindi, solo a titolo informativo, che sono stati espressi i pareri della VII Commissione e del Comitato per la Legislazione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2022, il cui contenuto è stato trasposto nell'emendamento 2.0100 del Governo.

Avverte, infine, che le Commissioni riprendono l'esame delle proposte accantonate a partire dal subemendamento Squeri 0.2.0100.30.

[Lia QUARTAPELLE PROCOPIO](#) (PD), *relatrice per la III Commissione*, a seguito di un accordo raggiunto nella maggioranza, mutando il parere espresso in precedenza, anche a nome del relatore per la IV Commissione Aresta, invita al ritiro i presentatori dei subemendamenti Squeri 0.2.0100.30 e Lucchini 0.2.0100.42 e 0.2.0100.41. Propone, quindi, una nuova riformulazione degli identici subemendamenti Tuzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40.

[Maria TRIPODI](#) (FI) ritira il subemendamento Squeri 0.2.0100.30, di cui è cofirmataria.

[Elena LUCCHINI](#) (LEGA) ritira i subemendamenti 0.2.0100.42 e 0.2.0100.41, a sua prima firma, preannunciando che verranno ripresentati in Aula.

[Gianluca RIZZO](#), *presidente*, avverte che i deputati Di Stasio e Trizzino hanno sottoscritto il subemendamento Papiro 0.2.0100.35.

[Iolanda DI STASIO](#) (M5S) accetta la riformulazione proposta dalla relatrice.

Le Commissioni approvano il subemendamento Papiro 0.2.0100.35 nuova formulazione (*vedi allegato*).

[Lia QUARTAPELLE PROCOPIO](#), *relatrice per la III Commissione*, sottoscrive il subemendamento Magi 0.2.0100.28 e lo ritira, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Sottoscrive, quindi, il subemendamento Magi 0.2.0100.26 e ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Magi 0.2.0100.26 nuova formulazione (*vedi allegato*).

[Lia QUARTAPELLE PROCOPIO](#), *relatrice per la III Commissione*, sottoscrive il subemendamento Magi 0.2.0100.27 e ne accetta la riformulazione.

Le Commissioni approvano il subemendamento Magi 0.2.0100.27 nuova formulazione (*vedi allegato*).

[Roberto Paolo FERRARI](#) (LEGA) ritira il subemendamento Vanessa Cattoi 0.2.0100.39, rimarcando comunque la necessità di affrontare il tema della scarsità dei fondi a disposizione degli enti locali coinvolti nell'assistenza umanitaria ai profughi provenienti dall'Ucraina.

[Iolanda DI STASIO](#) (M5S) sottoscrive il subemendamento Tuzi 0.2.0100.32 e ne accetta la nuova riformulazione.

[Giovanni Luca ARESTA](#) (M5S) sottoscrive il subemendamento Tuzi 0.2.0100.32.

[Roberto Paolo FERRARI](#) (LEGA) accetta la nuova riformulazione del subemendamento Toccalini 0.2.0100.40.

Le Commissioni approvano gli identici subemendamenti Tuzi 0.2.0100.32 e Toccalini 0.2.0100.40 nuova formulazione (*vedi allegato*).

[Iolanda DI STASIO](#) (M5S) sottoscrive i subemendamenti Tuzi 0.2.0100.33 e Ruggiero 0.2.0100.34 e li ritira.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano, quindi, l'articolo aggiuntivo del Governo 2.0100, così come modificato dai subemendamenti approvati e l'emendamento Di Stasio 4.1 (*vedi allegato*).

[Paolo FORMENTINI](#) (LEGA) accetta la riformulazione proposta dai relatori all'emendamento Zoffili 5.2.

Le Commissioni approvano l'emendamento Zoffili 5.2 nuova formulazione (*vedi allegato*).

[Gianluca RIZZO](#), *presidente*, avverte che si è così concluso l'esame delle proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, onorevole Quartapelle Procopio per III Commissione e onorevole Aresta per la IV Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Deliberano, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

[Gianluca RIZZO](#), *presidente*, si riserva, anche a nome del Presidente della III Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina. C. 3491 Governo. PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in via prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza delle persone vulnerabili di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina.

0.2.0100.35. (Nuova formulazione) Papiro, Trizzino, Di Stasio.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti di cui al comma 1, si provvede, fatte salve sopraggiunte esigenze, al trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alle strutture del SAI, nel limite dei posti disponibili».

0.2.0100.26. (Nuova formulazione) Magi, Quartapelle Procopio.

All'articolo aggiuntivo 2.0100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-ter, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «dei richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan» sono sostituite dalle seguenti: «dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».

0.2.0100.27. (Nuova formulazione) Magi, Quartapelle Procopio.

All'articolo aggiuntivo 2.0.100 del Governo, lettera b), capoverso Art. 5-quater, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «500.000 euro», ovunque ricorrano, con le seguenti: «1 milione di euro»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il fondo di cui al primo periodo è destinato, per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché dei soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea».

***0.2.0100.32.** (Ulteriore nuova formulazione) Tuzi, Di Stasio, Aresta.

***0.2.0100.40.** (Ulteriore nuova formulazione) Toccalini, Ferrari, Zoffili, Boniardi, Fantuz, Gobbato, Pretto, Piccolo, Lorenzo Fontana, Formentini, Castiello, Zicchieri, Scoma.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art.2-bis.

(Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

1. Fino al 31 dicembre 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e alle connesse disposizioni attuative.

2. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.

b) dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:

Art. 5-bis.

(Disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale)

1. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2019, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza. Le misure di cui al primo periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure è data comunicazione nella prima riunione del Consiglio dei ministri successiva all'adozione delle misure medesime.

2. In caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1, la società Terna S.p.A. predispose un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili. La società Terna S.p.A. trasmette con periodicità settimanale al Ministero della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente un programma di utilizzo degli impianti di cui al primo periodo ed effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto dei vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo, nonché assimilandoli alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai predetti impianti.

3. Tenuto conto della finalità di cui al comma 1 e della situazione di eccezionalità che giustifica la massimizzazione dell'impiego degli impianti di cui al comma 2, a tali impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera e le regole sulla qualità dei combustibili previsti dalla normativa eurounitaria, in deroga a più restrittivi

limiti eventualmente prescritti a livello nazionale in via normativa o amministrativa.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Ministro della transizione ecologica adotta le necessarie misure per incentivare l'uso delle fonti rinnovabili.

Art. 5-ter.

(Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi richiedenti», sono sostituite dalle seguenti: «profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».

4. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan», sono sostituite dalle seguenti: «profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».

5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonché nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 5-quater.

(Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca)

1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore degli studenti di nazionalità ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus, presso le università, anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché dei dottorandi, dei ricercatori e dei professori di nazionalità ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività delle predette università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonché le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022–2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 16 del 2022.

2.0100. Governo.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci *con le seguenti:* 2 milioni di euro per l'anno 2022 per l'invio di.

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

all'alinea, sostituire le parole: euro 177.681.253 *con le seguenti:* euro 178.681.253;

dopo la lettera c), inserire la seguente:

c-bis) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

4.1. Di Stasio, Emiliozzi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «1,5 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:

all'alinea, sostituire le parole: euro 177.681.253 con le seguenti: euro 178.181.253;

dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) quanto a 500.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

5.2. *(Nuova formulazione)* Zoffili, Valentini, Di Stasio.